



COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di ORISTANO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI
REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE

Approvato delibera C. C. n °29 del 29/07/2004

COMUNE DI SANTA GIUSTA

(Provincia di Oristano)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI
COMUNALI E ALLE ORDINANZE.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 LUG. 2004



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianni Sandro Masala

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianni Sandro Masala", written over the typed name of the municipal secretary.

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'attuazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione, da parte del Comune, di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, stabilendo le norme applicabili, la procedura e l'entità delle sanzioni amministrative per le infrazioni ai Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 2

Norme e procedura

Le norme e la procedura applicabili sono quelle stabilite dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 3

Entità delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. A norma dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come integrato dall'art. 16 della legge 3/2003, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
2. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie di importo diverso previste nei vigenti Regolamenti Comunali si intendono sostituite nei limiti edittali di cui al precedente comma.

ARTICOLO 4

Pagamento in misura ridotta

In ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a fronte della violazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti, l'autore dell'illecito è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla

contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ARTICOLO 5

Mancato pagamento in misura ridotta

1. Qualora non sia stato effettuato entro i termini il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Per le violazioni dei regolamenti comunali il rapporto è presentato al Sindaco.
2. L'autorità competente, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento in misura non inferiore al terzo del massimo edittale oltre le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
3. Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
4. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento in misura non inferiore al terzo del massimo edittale oltre le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'autorità competente nell'ipotesi di accoglimento del ricorso emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto che provvederà alla notifica dello stesso all'autore della violazione e alle altre persone obbligate solidalmente

ARTICOLO 6

Ordinanze

1. Salvo diversa previsione normativa, per le violazioni alle disposizioni contenute nelle ordinanze comunali si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento e cioè da 25,00 euro a 500,00 euro.
2. Tutte le sanzioni amministrative pecuniarie di importo diverso previste nelle vigenti ordinanze comunali si intendono sostituite nei limiti edittali di cui al precedente comma.

ARTICOLO 7

Esecuzione d'ufficio

In ossequio al disposto normativo dettato dall'art. 54, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, per le violazioni alle ordinanze del Comune, a cui non sia data, dopo l'emissione del verbale di accertamento, spontanea esecuzione da parte dell'obbligato, il Comune procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.